DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1987

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar dello Swaziland e dello Zimbabwe

(87/430/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/87 [2], in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87 [4], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine ; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori ;

considerando che alle domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 luglio 1987, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati ; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti ;

considerando che occorre procedere alla fissazione di quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° agosto 1987, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 486/85 ;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [5], modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE [6],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri sottoindicati rilasciano, il 23 luglio 1987, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine :

1. *Germania :*
   — 1 350 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
   — 1 150 tonnellate originarie del Botswana ;
2. *Regno Unito :*
   — 1 030 tonnellate originarie dello Zimbabwe.
   — 1 550 tonnellate originarie del Botswana ;
3. *Paesi Bassi :*
   650 tonnellate originarie del Botswana ;
4. *Spagna :*
   — 15 tonnellate originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di agosto 1987 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

— Botswana :	11 574,5	tonnellate,
— Kenya :	142,0	tonnellate,
— Madagascar :	7 579,0	tonnellate,
— Swaziland :	2 465,7	tonnellate,
— Zimbabwe :	3 013,0	tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri, all'eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.
(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(6) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.